



Deliberazione n. 11/2016/VSG

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente - relatore
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ed in particolare l'art.1 bis contenente modifiche all'art.4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, che, per il 2013, ha disposto la trasmissione delle relazioni alla Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali (nelle more dell'insediamento del Tavolo tecnico, previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011, fermo restando l'obbligo di trasmettere la relazione a questa Corte entro dieci giorni dalla sottoscrizione (art. 4, comma 1), ed ha ridotto a 45 gg. il termine di 90 gg. fissato dall'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011 entro cui redigere la Relazione (art. 4, comma 3);

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'art. 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTA la nota di posta certificata del Comune di Gubbio n. 15018 del 14 aprile 2014, assunta al protocollo della Sezione al n. 505 del 16 aprile 2014, con la quale il Comune di Gubbio ha inoltrato a questa Sezione la relazione di fine mandato sottoscritta dal Commissario straordinario, nominato con D.P.R. del 22 agosto 2013 a seguito del commissariamento dell'Ente, a causa della "mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012 nei termini di legge";

VISTA la propria deliberazione n.182/2014/VSG del 26 novembre 2014, con la quale questa Sezione ha disposto di sospendere la pronuncia sulla relazione di fine mandato anzidetta in attesa della decisione della Sezione Autonomie di questa Corte dei conti in sede di controllo sulla questione di massima, sollevata da questa stessa Sezione con la citata deliberazione n. 129, concernente, tra l'altro, la



competenza del Commissario prefettizio a sottoscrivere la relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 15/2015/QMIG con la quale la Sezione Autonomie di questa Corte ha deciso la predetta questione di massima, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Presidente Salvatore Sfrecola;

PREMESSO CHE

- L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e successivamente dall'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;

- la relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, entro i successivi tre giorni, è trasmessa, unitamente alla predetta certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'Ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;



- la relazione, trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento:

- a) al sistema ed agli esiti dei controlli interni;
- b) agli eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) ad azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e allo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) alle azioni intraprese per contenere la spesa e allo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) alla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

RILEVATO CHE

- nel caso di specie, la relazione di fine mandato è stata sottoscritta, anziché dal Sindaco del Comune di Gubbio, ai sensi dell'art. 3 del citato D. Lgs. n. 149/2011, dal Commissario straordinario, nominato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale con D.P.R. del 23 gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE

- la relazione di fine mandato, secondo la *ratio* del legislatore - che l'ha introdotta nell'ordinamento con l'art. 4 D. Lgs. n. 149/2011, successivamente modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, poi ulteriormente modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 - costituisce, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (come



recita il citato art. 4 del D. Lgs. 149/2011), il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali i Sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) termineranno il loro quinquennio di gestione dell'Ente locale. In quanto tale, esso costituisce un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che: 1) deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura; 2) deve offrire ai futuri amministratori gli elementi strutturali del bilancio dell'Ente sui quali misurarsi sia in termini critici che di proposta; 3) deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'Ente locale, indispensabili perché essi possano esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggior peso tributario necessario per sanare le eventuali precarietà economico-finanziarie dell'Ente stesso;

- la relazione di fine mandato, per quanto sopra detto, si configura come strumento che garantisce "la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti" (come recita l'art. 1, comma 1, della legge n. 42/2009) in un'ottica di avvicinamento dell'elettore all'eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale;

- la Sezione Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 15/2015/QMIG adottata nell'esercizio del potere di nomofilachia ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha statuito che *"la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione"*;

- Questa Sezione non ha ragione di discostarsi dalla conclusione cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione anzi citata. Deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la relazione di fine mandato sottoscritta dal Commissario Straordinario e, conseguentemente, va demandata all'Amministrazione comunale l'adozione degli atti conseguenti alla mancata redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco dimissionario;



P. Q. M.

DELIBERA

- dichiara inammissibile la relazione di fine mandato indicata in premessa, sottoscritta dal Commissario prefettizio del Comune di Gubbio;
- accerta la mancata redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011 e s.m.i., da parte del Sindaco del Comune di Gubbio;
- invita l'Amministrazione comunale ad adottare le misure indicate al comma 6, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e s.m.i.;


DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Gubbio per gli adempimenti conseguenti, da adottare entro termine di sessanta giorni e da comunicare a questa Sezione.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2016.

Il Presidente

Dott. Salvatore Sfrecola



Depositato il ~~2016~~ 3 FEB. 2016

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

